



CITTÀ DI TORINO

MOZIONE

Respinta dal Consiglio Comunale in data 27 ottobre 2014

OGGETTO: SPONSORIZZAZIONI E ARTICOLO 28 REGOLAMENTO CONTRATTI N. 357 DEL 24 SETTEMBRE 2012.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- nel luglio 2014 è stato sottoscritto un contratto tra la Città di Torino, attraverso la Fondazione per la Cultura, e l'Azienda Lottomatica S.p.A., Gruppo SISAL, per la sponsorizzazione dell'evento musicale Traffic che si è tenuto in piazza San Carlo dal 24 al 27 luglio;
- tale l'evento è stato patrocinato, finanziato e favorito dalla Città attraverso la concessione gratuita del palco e del service, oltre ad un contributo di 75.000,00 Euro;

CONSIDERATO

che in data 10 settembre 2012 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione (mecc. 2011 08018/003) avente per oggetto "NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI" con cui, tramite emendamento all'articolo 28 comma 2, è stato inserito l'obbligo esplicito di rifiutare sponsorizzazioni riguardanti "pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, superalcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, gioco d'azzardo, che genera patologie o dipendenza" e che è palese la violazione del Regolamento Comunale dei Contratti n. 357 ed in particolare l'articolo 28 che vieta tali sponsorizzazioni;

PRESO ATTO

che lo Statuto ed il Regolamento della Fondazione per la Cultura Torino ONLUS recepiscono quanto previsto dal regolamento comunale e che, di conseguenza, il Regolamento generale di organizzazione e di contabilità della Fondazione per la Cultura Torino, all'articolo 9.2, comma C, vieta "pubblicità diretta o collegata al gioco d'azzardo";

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta a presentare urgentemente un atto deliberativo volto a modificare l'articolo 28 del Regolamento Contratti n. 357, nella parte relativa al "gioco d'azzardo", adeguandolo alle mutate esigenze dell'Amministrazione di una grande città metropolitana, superando il divieto di sponsorizzazioni ivi contenuto ed introducendo una formulazione verbale che attribuisca alla Giunta la facoltà di valutare le proposte di sponsorizzazione, decidendo caso per caso ed eliminando il perentorio divieto previsto.
